



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI MIRANDOLA

STATUTO 2026



Come da delibera del
Consiglio di Indirizzo del 28 aprile 2026

In vigore dal 10 giugno 2026



STATUTO 2026

Come da delibera del
Consiglio di Indirizzo del 28 aprile 2026

In vigore dal 10 giugno 2026



INDICE

TITOLO I - Principi generali	Pag. 7
Cenni storici	7
Art. 1 - Denominazione e natura	7
Art. 2 - Sede	8
Art. 3 - Scopi della Fondazione	8
Art. 4 - Ambito territoriale	8
Art. 5 - Attività della Fondazione	9
Art. 6 - Patrimonio	10
Art. 6bis - Partecipazioni	12
Art. 7 - Destinazione del reddito	13
TITOLO II - Organizzazione	14
CAPO I – Organi	14
Art. 8 - Organi della Fondazione	14
CAPO II - Disposizioni comuni	15
Art. 9 - Requisiti dei componenti gli Organi	15
Art. 10 - Incompatibilità e ineleggibilità	17
10bis - Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali	19
Art. 10ter - Disciplina degli incarichi di collaborazione	21
Art. 11 - Sospensione dalle cariche	22
Art. 12 - Conflitto di interessi	22
Art. 13 - Decadenza dalla carica	23
Art. 14 - Indennità e compensi	23
CAPO III - Consiglio di Indirizzo	24
Art. 15 - Composizione Consiglio di Indirizzo	24
Art. 16 - Competenze del Consiglio di Indirizzo	27
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Indirizzo	29
CAPO IV - Consiglio di Amministrazione	30
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione	30
Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	32
Art. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	33
CAPO V - Presidente della Fondazione	34
Art. 21 - Presidente della Fondazione	34
CAPO VI - Collegio Sindacale e Revisione Legale	35
Art. 22 - Collegio Sindacale e Revisione Legale dei conti	35
CAPO VII - Segretario generale e struttura operativa	37
Art. 23 - Segretario Generale	37
Art. 24 - Struttura Operativa	38
TITOLO III - Bilancio, scritture contabili e documento programmatico previsionale	38
Art. 25 - Bilancio	38
TITOLO IV – Vigilanza e liquidazione	39
Art. 26 - Vigilanza	39
Art. 27 - Liquidazione	39
TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali	40
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali	40

TITOLO I - Principi generali

CENNI STORICI

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola deriva dalla Cassa di Risparmio di Mirandola, fondata nel 1863 dal Consiglio Comunale della Città di Mirandola, che ha incorporato:

nel 1927 - la Cassa di Risparmio di Concordia s/S., istituita nel 1871 dal Comune di Concordia s/S.;

- la Cassa di Risparmio di Finale Emilia, istituita nel 1886 dalla locale Società Operaia;

nel 1941 - il Monte di Credito su Pegno di Mirandola, istituito nel 1495 dai Padri Minori Osservanti;

nel 1949 - il Monte di Credito su Pegno di Finale Emilia, istituito nel 1554 dalla comunità locale;

nel 1973 - il Monte di Pietà di San Felice sul Panaro, istituito nel 1584 dalla comunità locale.

Art. 1

Denominazione e natura

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (appresso indicata Fondazione) deriva dalla Cassa di Risparmio di Mirandola ente di credito di diritto pubblico, nell'ambito e in attuazione dell'operazione di ristrutturazione effettuata ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. La Fondazione è ente di diritto privato senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica; essa è regolata, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme degli articoli 12 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e dal presente statuto definito anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria, dal Protocollo di Intesa e dell'Addendum al medesimo Protocollo sottoscritti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente il 22 aprile

2015 e il 28 ottobre 2025, di seguito Protocollo d'Intesa e Addendum.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede legale in Mirandola, Piazza Castello n. 23, e ha durata illimitata.

Art. 3

Scopi della Fondazione

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie e della realtà civile e sociale in cui opera. A tale fine indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione e congruità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

2. Per settori ammessi si intendono quelli indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153 del 1999 e successive eventuali modificazioni o integrazioni. I settori rilevanti vengono scelti, tra quelli ammessi, ogni triennio dalla Fondazione, nella misura massima di cinque, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza ed assicurando una adeguata pubblicità.

3. La Fondazione assicura il sostegno alle organizzazioni di volontariato attraverso il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4

Ambito territoriale

1. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio dell'Area Nord di Modena costituita dai Comuni di Mirandola, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, S. Felice sul Panaro, Camposanto, Cavezzo, Medolla, S. Possidonio, S. Prospero e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta/Associazione delle Fondazioni dell'Emilia Romagna.

Art. 5

Attività della Fondazione

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, solamente in Enti o Società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la Fondazione tiene specifiche contabilità separate

4. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.1991 n. 381 e successive eventuali modificazioni o integrazioni.

5. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinati da appositi regolamenti, coerenti con i contenuti della Carta delle Fondazioni, approvati dal Consiglio di

Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento relativo al perseguimento degli scopi statuari indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

6. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

7. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'Intesa.

Art. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Il patrimonio è costituito inizialmente dai cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione dello Statuto.

2. *bis* La scelta degli strumenti di impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché la definizione delle politiche di investimento hanno luogo sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

3. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del

- risultato della gestione da determinati emittenti gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
4. Nella diversificazione del rischio dei propri investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo di Intesa e dall'art. 1 dell'Addendum.
5. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo Bilancio approvato.
6. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum.
7. Il patrimonio è incrementato con la riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza, con le riserve e accantonamenti facoltativi di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), e può, altresì, incrementarsi con le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 153 del 1999, nonché con le liberalità a qualsiasi titolo pervenute da soggetti privati e pubblici ed espressamente destinate ad accrescimento patrimoniale della Fondazione per volontà del dante causa.
8. La Fondazione può investire una quota non superiore al quindici per cento in beni immobili diversi da quelli strumentali purché produttivi di adeguata redditività; la Fondazione può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono un'adeguata redditività a condizione che si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti

a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quelle delle imprese strumentali.

9. Al fine di diversificare il rischio di investimento del patrimonio e di rimpiegarlo in modo da ottenere una adeguata redditività, la Fondazione può acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

9.bis L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art.7, comma 3-bis del decreto legislativo n. 153 del 1999.

10. Il patrimonio viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività al conseguimento degli scopi statutari, assicurando altresì il collegamento funzionale con le finalità istituzionali della Fondazione e in particolare con lo sviluppo del territorio.

11. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione, nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa, nonché degli articoli 1 e 2 dell'Addendum.

Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive eventuali modificazioni o integrazioni, la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo le regole che saranno definite dal Consiglio di Indirizzo nell'esclusivo interesse della Fondazione.

12. Degli impieghi e della relativa redditività è data separata e specifica evidenza nel bilancio

Art. 6.bis

Partecipazioni

1. La Fondazione, in adempimento delle disposizioni di cui

all'art. 6 del protocollo di Intesa, trasmette all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

2. Sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 153 del 1999.

3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Art. 7

Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 153 del 1999 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a. spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla Fondazione;
- b. oneri fiscali;
- c. riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d. almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai settori rilevanti di intervento di cui al precedente art. 3;
- e. altre finalità previste dallo Statuto; reinvestimento del reddito; eventuali altri fini statutari; eventuali accantonamenti e riserve facoltative deliberate dal Consiglio di Indirizzo saranno preventivamente sottoposte alla valutazione dell'Autorità di vigilanza e dovranno essere predisposte in base a principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio della effettiva tutela degli

- interessi contemplati nello statuto.
- e bis. acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell’ambito del territorio nel quale opera la Fondazione, con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
- f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, agli Amministratori e dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi spese corrisposti ai componenti degli organi ed al Segretario Generale.
3. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio professionale, di consulenza, commerciale salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

TITOLO II - Organizzazione

CAPO I – Organi

Art. 8

Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Indirizzo;
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente della Fondazione;
 - Il Collegio Sindacale.
2. I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza nell’esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
3. I componenti degli Organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle

disposizioni statutarie.

4. I componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il presidente della Fondazione, e il Collegio sindacale possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente, salvo quanto previsto al successivo comma 5 per chi ha svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente della stessa. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi espletabili si tiene conto di quello esperito per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto computando lo stesso in anni, per l'Organo interessato o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

5. Coloro che hanno svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente della stessa di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del Protocollo d'intesa, possono essere nuovamente nominati negli Organi o assumere incarichi di direzione dopo che sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

CAPO II - Disposizioni comuni

Art. 9

Requisiti dei componenti gli Organi

1. I componenti gli Organi della Fondazione e il Segretario Generale devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità e devono possedere specifici requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e successive eventuali modificazioni o integrazioni;
 - b. sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive eventuali modificazioni o integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - d. coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.
3. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità, nonché delle cause di incompatibilità, di sospensione o di decadenza.
4. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere – comunque non oltre trenta giorni – le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.

5. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria sulla base della quale provvede alla verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché della sussistenza di situazioni di incompatibilità, sospensione e di decadenza dalla carica. Per il Segretario Generale vi provvede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli Organi della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dello statuto;
- b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione e del Segretario Generale;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso;
- d) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
- e) il presidente e i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane, o di altre forme associative locali e delle aziende speciali operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
- f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore

sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

- g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale regionale e provinciale, e apicale nei territori oggetto di intervento della Fondazione;
- h) gli amministratori e i dipendenti, con vincolo di subordinazione, degli enti locali territoriali, e degli altri soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione e coloro che abbiano con questi rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
- i) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria o che abbiano ricoperto nelle medesime Fondazioni due mandati consecutivi negli organi statutari, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, e siano cessati dalla carica da meno di un anno;
- j) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti con esclusione degli enti istituiti o partecipati direttamente dalla Fondazione;
- k) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- l) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- m) coloro che all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 9.

2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) e g).

3. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per

l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) e g) negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione.

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione:

- non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
- non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

6. I componenti gli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo sono tra loro reciprocamente incompatibili. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico.

8 La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

10bis

Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Nell'esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano

candidati coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi:

- a) negli organi di altre fondazioni di origine bancaria di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o nella carica di Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- b) negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d) per il Presidente;
- c) nell'Organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- d) negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del Protocollo d'intesa, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le società e gli enti strumentali:

- a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti nuovi rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;
- c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di

- collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
- e) non attribuiscono ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle società ed enti strumentali, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso hanno superato la metà dello stesso.

Art. 10^{ter}

Disciplina degli incarichi di collaborazione

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi:
- a) negli organi di altre Fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato, con esclusione dei rapporti di collaborazione relativi a singole prestazioni professionali;
- b) negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d) per il Presidente;
- c) nell'Organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- d) negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Pre-

sidente della Fondazione di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo d'intesa, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso hanno superato la metà dello stesso.

Art. 11

Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 9, comma 2, lett. c);
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate. L'organo competente deve tempestivamente assumere – comunque non oltre trenta giorni – le relative decisioni.

Art. 12

Conflitto di interessi

1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, compresi i parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Art. 13

Decadenza dalla carica

1. I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 9, vengano a trovarsi in una delle situazioni od omettano di comunicare una causa di incompatibilità di cui all'art. 10, o omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 11.
 2. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.
-

Art. 14

Indennità e compensi

1. I compensi per i componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'Intesa e dall'art. 4 dell'Addendum.
2. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, con parere del Collegio Sindacale.
3. Al Presidente della Fondazione e ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del

Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio di Indirizzo che, per il Consiglio di Amministrazione, sono stabilite con parere del Collegio Sindacale.

4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

5. La determinazione del compenso del Segretario Generale è demandata al Consiglio di Amministrazione.

CAPO III - Consiglio di Indirizzo

Art. 15

Composizione Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 15 membri.

2. I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo può individuare gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto.

3. I componenti sono designati come segue:

- a) due designati dal Comune di Mirandola;
- b) uno designato dal Comune di Finale Emilia;
- c) uno designato dal Comune di Concordia sulla Secchia;
- d) uno designato dal Comune di S. Felice sul Panaro;
- e) due designati dalla Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;
- f) due designati dalla Camera di Commercio di Modena;

- g) uno designato dall'Università di Modena e Reggio Emilia;
- h) uno designato dalla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi;
- i) uno designato dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Mirandola;
- j) uno designato dalla Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Apostoli di Finale Emilia;
- k) due designati dal Presidente della Consulta del volontariato di Mirandola in accordo, nel rispetto del principio della rotazione, con le associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale di cui all'art. 2, lettere a-b (socio-assistenziale, sanitario) della legge regionale Emilia-Romagna 2 settembre 1996 n.37.

3bis. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

4. I componenti non rappresentano, né rispondono ai soggetti che li hanno designati. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli Enti/Organismi designanti.

5. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica **sei** esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al **sesto** esercizio.

6. Alla scadenza del mandato i componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'entrata in carica dei successori; i componenti nominati in sostituzione di coloro

che venissero a mancare, per qualsiasi causa, in corso di mandato restano in carica sino a quando avrebbero dovuto rimanervi i predecessori.

7. I soggetti cui spetta la designazione all'atto della stessa devono ispirarsi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità; i componenti devono essere scelti prevalentemente fra persone fisiche residenti da almeno tre anni nell'area di operatività dell'ente, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione; i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 9, i requisiti di professionalità di cui al comma 2 del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 9 e 10 del presente Statuto;

8. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'organo o di uno o più componenti dello stesso, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'ente cui compete la designazione, specificando gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti dallo statuto e le specifiche competenze.

9. Le designazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun designato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

10. Qualora il soggetto cui spetta la designazione o i candidati che risultino designati non risultino avere le caratteristiche di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo, il Presidente della Fondazione invita il soggetto cui compete la designazione a provvedervi nuovamente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; qualora quest'ultimo non adempia nel termine indicato, alla nomina stessa provvede, senza indugio e in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia il Consiglio di Indirizzo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione. Qualora non si faccia luogo alla cooptazione e comunque oltre la soglia del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, dei componenti del

Consiglio di Indirizzo nella eventualità di inerzia dei soggetti designanti, il potere di designazione è attribuito al Prefetto di Modena che dovrà provvedere entro trenta giorni, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti per la designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo.

11. Nella nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite. E' garantita la presenza negli organi del genere meno rappresentato. Le modalità e le procedure per la nomina potranno essere ulteriormente disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi.

Art. 16

Competenze del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo determina i programmi, gli obiettivi e le priorità della Fondazione, verifica i risultati da quest'ultima conseguiti.
2. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti:
 - a) la modificazione dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la nomina del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e per quest'ultimo salvaguardando ed assicurando un'adeguata presenza del genere meno rappresentato, nonché la revoca degli stessi per giusta causa, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
 - d) la nomina, salvaguardando ed assicurando un'adeguata presenza del genere meno rappresentato, del Presidente, dei due membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio Sindacale, nonché la revoca degli stessi per giusta causa, la determinazione e le modalità di erogazione dei

- relativi compensi e rimborsi spese;
- e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
 - f) la verifica, per i componenti il Consiglio di Indirizzo, della sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - g) la nomina di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione; per quanto attiene ai membri degli Organi della Fondazione chiamati a far parte delle suddette commissioni, l'eventuale incarico sarà conferito con delibera dell'organo di appartenenza. Eventuali compensi dei partecipanti alle Commissioni consultive e di studio dovranno essere di natura indennitaria (gettoni di presenza) e la loro misura dovrà essere approvata con delibera del Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio sindacale, in conformità di quanto previsto all'art. 14 per quanto concerne la generalità degli emolumenti.
 - h) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 - i) la determinazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
 - j) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
 - k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - l) l'eventuale istituzione di imprese strumentali, nonché

- l'acquisizione o la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- m) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Indirizzo. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel qual caso tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Per le votazioni a scrutinio segreto sono adottate soluzioni che salvaguardino la riservatezza del voto a distanza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà riportare le modalità di audio/video collegamento.

Verificandosi tali presupposti, Il Consiglio di Indirizzo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

2. Alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo possono partecipare su invito del Presidente i componenti del Consiglio di Amministrazione i quali, senza diritto di voto, contribuiscono al dibattito, soprattutto in sede di definizione dei programmi.

3. Esso si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di aprile e ottobre, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio Sindacale.

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, vengono inviati in via telematica o a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e il Collegio Sindacale;

in caso di urgenza, la convocazione viene effettuata nello stesso modo ma va inviata almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

5. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

6. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

7. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Indirizzo. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.

8. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

9. Le deliberazioni relative alla nomina dei consiglieri di Indirizzo cooptati, del Presidente della Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza.

10. In caso di parità la proposta si intende non approvata. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

CAPO IV - Consiglio di Amministrazione

Art. 18

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 4 membri

nominati dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente e con un'unica votazione sull'intera lista dei candidati, ferma restando l'esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo nella nomina dei membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza nella gestione amministrativa o aziendale nei settori in cui la Fondazione ha competenza ad intervenire e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Consiglio di Indirizzo di cui al precedente art. 9.

2. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto e Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio attribuisce la qualifica e le funzioni di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione al componente più anziano, ossia a colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio, ovvero, nell'eventualità di nomina contemporanea, al più anziano di età.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Presidente, durano in carica tre esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

4. Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, il Presidente, ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, in caso di cessazione anticipata del Presidente, convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione o l'elezione del Presidente.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

6. Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo si considera dimissionario e rimane in carica con pienezza di poteri, fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile e successive eventuali modificazioni o integrazioni.

Art. 19

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio di Indirizzo e di quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
 - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - d) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti, nonché la determinazione dei relativi compensi;
 - e) la verifica, per il Presidente della Fondazione e per i componenti il Consiglio di Amministrazione, della sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - f) le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci in enti partecipati dalla Fondazione.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente:
 - alle modifiche statutarie;
 - alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;
 - alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - alla istituzione di imprese strumentali;
 - ai programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato formato al suo interno, o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.
5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Art. 20

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel qual caso tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Per le votazioni a scrutinio segreto sono adottate soluzioni che salvaguardino la riservatezza del voto a distanza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà riportare le modalità di audio/video collegamento.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

2. Esso si riunisce almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, vengono inviati in via telematica o a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza, la convocazione viene effettuata nello stesso modo ma va inviata almeno un giorno

prima di quello fissato per la riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano, così come definito nel comma 1 del presente articolo.

5. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo componente. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

CAPO V - Presidente della Fondazione

Art. 21

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti, dura in carica sei esercizi, compreso quello di nomina, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, mantenendo le proprie funzioni fino alla nomina del successore in regime di *prorogatio*. Assicura la unitarietà decisionale ed operativa della Fondazione. Ha la rappresentanza legale e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come definito nel comma 2 dell'art. 18.

2. Il Presidente:

convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, e il Consiglio di Amministrazione;

svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento della Fondazione;

- autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e amministrative e i gravami in qualunque grado e tipo di giurisdizione; ha facoltà, inoltre, di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, nell'ambito del Consiglio di Indirizzo, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come definito nel comma 2 dell'art. 18. Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, o al Segretario Generale.
- 4. Il Presidente ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza assume, d'intesa con il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito il Segretario Generale, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione, e ne riferisce alla prima riunione utile del Consiglio stesso per la ratifica.

CAPO VI - Collegio Sindacale e Revisione Legale

Art. 22

Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti

11. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, preferibilmente, residenti nella Provincia di Modena.
2. Il Collegio Sindacale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
3. I componenti il Collegio Sindacale restano in carica **tre** esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
4. Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in

carica fino all'entrata in carica del successivo.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età.

6. I nuovi Sindaci restano in carica sino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.

7. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, dal Sindaco più anziano.

8. Il mandato dei Sindaci, nominati in sostituzione, scade con quello del Collegio Sindacale.

9. Il Collegio Sindacale opera collegialmente con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli artt. 2403, 2403 bis commi 1, 2 e 3 e 2407 del codice civile in quanto applicabili, ivi compreso il controllo contabile, nonché dal decreto legislativo n. 153 del 1999 e partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

10. Il controllo contabile sull'ente può essere attribuito dal Consiglio di Indirizzo a un Revisore legale dei conti o a una Società di Revisione in possesso dei requisiti di legge, nel qual caso il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile. In caso di nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione, questi resta in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. All'atto della nomina verrà determinato il compenso del Revisore legale dei conti o della Società di Revisione per l'intera durata dell'ufficio.

11. Le sedute del Collegio Sindacale possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel qual caso tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti

CAPO VII - Segretario generale e struttura operativa

Art. 23

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne adempie le funzioni la persona all'uopo individuata dal Consiglio di Amministrazione al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il Segretario Generale. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
3. Partecipa alle riunioni, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
4. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione e sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale.
6. Il Segretario Generale deve possedere requisiti di professionalità acquisiti per aver maturato esperienza, almeno triennale, in posizioni di responsabilità presso società bancarie o finanziarie, o presso aziende private ed enti pubblici di dimensioni adeguate, ovvero per aver svolto attività professionali nei settori creditizio, finanziario, giuridico o in campo gestionale, amministrativo e del non-profit.
7. Al Segretario Generale si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. **10** con esclusione di quelle di cui al comma 1, lett. c) per la parte relativa alla qualifica di dipendente in servizio della Fondazione.
8. Il Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Art. 24

Struttura Operativa

La Fondazione riconosce alla struttura operativa, coordinata e diretta dal Segretario generale, un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

TITOLO III - Bilancio, scritture contabili e documento programmatico previsionale

Art. 25

Bilancio

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il bilancio della Fondazione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli, nonché le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura di cui all'art. 6, comma 9.bis
3. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
4. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e deliberazioni relativi agli organi collegiali.
5. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
6. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 codice civile. Per la redazione, le forme di pubblicità dei bilanci e la stesura della relativa relazione è, inoltre, fatto rinvio alla disciplina contenuta nell'apposito regolamento che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n.153 del 1999, verrà emanato dall'Autorità di vigilanza competente in materia.

7. Nelle more dell’emanando regolamento il bilancio e la relazione sulla gestione, una volta approvati, saranno trasmessi entro 15 giorni all’Autorità di vigilanza e resi pubblici mediante deposito presso gli uffici della Fondazione, a disposizione per la consultazione, e pubblicazione sul sito Internet della Fondazione stessa.

8. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo provvede, a valere per l’esercizio successivo, all’adozione del “Documento programmatico previsionale” dell’attività relativa all’esercizio successivo da trasmettere, entro 15 giorni, all’Autorità di vigilanza.

TITOLO IV – Vigilanza e liquidazione

Art. 26

Vigilanza

1. La Fondazione fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’Autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze che la esercita secondo le indicazioni fornite dall’art. 10 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 27

Liquidazione

1. L’Autorità di vigilanza può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione nel caso divenga impossibile il raggiungimento dei fini statuari ovvero quando ne faccia richiesta la Fondazione medesima con delibera del Consiglio di Indirizzo a seguito di perdite patrimoniali di eccezionale gravità ovvero di gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto.

2. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile sotto il controllo dell’Autorità di vigilanza. In materia trovano inoltre applicazione le disposizioni contenute nell’art. 11 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28

Disposizioni transitorie e finali

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2. La modifica dell'art. 15, comma 5, del presente Statuto, concernente la durata del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo, si applica al mandato in corso dei componenti del Consiglio di indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

2bis. La modifica dell'art. 18, comma 3, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, troverà applicazione a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum.

2ter. La modifica dell'art. 21, comma 1, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente della Fondazione, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

2quater. La modifica dell'art. 22, comma 3, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Collegio Sindacale, troverà applicazione a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum.

2quinqies. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. i), ai nuovi articoli 10bis e 10ter dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso

3. La Fondazione assicura la pubblicità dello statuto mediante la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale della Fondazione e il deposito presso il registro delle persone giuridiche private tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Modena.

Uscita -MEF-DE- Prot Num:0028525/2026 del 10/06/2026



Rif.: PEC del 4 e 6 maggio 2026

Alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
fondazionecrmir@registerpec.it

OGGETTO: Modifiche statutarie.

Con nota del 4 maggio u.s. codesta Fondazione ha trasmesso la delibera di approvazione in data 28 aprile u.s. con la quale il proprio Organo di Indirizzo ha provveduto ad apportare modifiche allo Statuto dell'Ente, volte a recepire i contenuti dell'Addendum al Protocollo d'Intesa MEF – ACRI firmato il 28 ottobre u.s. ("Addendum"), inviando, nel contempo, ai fini dell'approvazione da parte di questa Autorità, il testo sinottico dello Statuto così come modificato comparato con la versione vigente.

Con successiva PEC in data 6 maggio u.s. codesta Fondazione ha inviato il testo *clean* dello Statuto modificato ad integrazione di quanto trasmesso in precedenza.

Le modifiche statutarie in esame hanno essenzialmente introdotto nell'articolo le seguenti nuove previsioni.

- Art. 1** è stato inserito un richiamo all'Addendum tra le fonti normative menzionate al comma 2.
- Artt. 5, 6-bis, 7, 9, 14, 23, 25, 26 e 27** - sono state effettuate modifiche formali e altre volte al coordinamento tra norme.
- Art. 3** è stato aggiornato al comma 3 il riferimento normativo di cui all'art. 15 della Legge del 11.08.1991 n. 266, concernente le erogazioni per i centri di servizio del volontariato, che è stato abrogato e sostituito dall'art. 62 del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- Art. 6** al comma 4 è stato precisato che in tema di diversificazione degli investimenti si osserveranno i principi del Protocollo d'Intesa e dell'art. 1 dell'Addendum; al comma 6 è stato precisato che per quanto concerne l'utilizzo di strumenti finanziari derivati si osserveranno i principi del Protocollo d'Intesa e dell'art. 2 dell'Addendum; al comma 11 è stato previsto che le procedure per la gestione del patrimonio, come da Regolamento, saranno definite in coerenza con i principi del Protocollo d'Intesa e degli articoli 1 e 2 dell'Addendum.
- Art. 8** al comma 5 è stato recepito il disposto del comma 6 dell'art. 3 dell'Addendum concernente il maggior periodo di discontinuità per chi ha svolto due mandati

consecutivi negli organi della Fondazione di cui almeno uno da Presidente di durata superiore a quattro anni.

Art. 10 al comma 1, lett. i), è stato recepito il disposto dell'art. 3, comma 1 dell'Addendum per quanto concerne l'incompatibilità a ricoprire cariche negli organi della Fondazione da parte di coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui almeno uno nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio Sindacale o nella carica di Presidente e siano cessati dalla carica da meno di un anno.

Artt. 10 bis e ter - negli articoli in epigrafe sono state introdotte le previsioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 6 dell'Addendum concernenti i periodi di discontinuità riguardanti, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 10 – bis, l'esercizio dei diritti nelle società ed enti strumentali e gli incarichi di direzione e i rapporti di collaborazione nelle medesime nonché il contenimento degli emolumenti di cui all'art. 4 dell'Addendum, mentre, all'art. 10 – ter è stato previsto il periodo di discontinuità per quanto concerne i rapporti di collaborazione con la Fondazione; nella parte conclusiva degli articoli in esame è stato previsto che le suddette disposizioni “ (...) *si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso hanno superato la metà dello stesso*”.

Art. 15 al comma 2 è stato precisato che “*In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo può individuare gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti [professionali] richiesti dallo statuto*”; al comma 5 è stata elevata la durata del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo da quattro a sei esercizi.

Art. 18 al comma 1 è stato precisato che “*Il Consiglio di Amministrazione si compone di 4 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente e con un'unica votazione sull'intera lista dei candidati, ferma restando l'esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo nella nomina dei membri*”; al comma 3 la durata del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente si riduce da quattro a tre esercizi; al comma 5 è stato precisato che “*I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso*”.

Art. 21 al comma 1 è stato precisato che la durata del mandato del Presidente della Fondazione passa da quattro a sei esercizi.

Art. 22 al comma 3 la durata del mandato dei componenti del Collegio Sindacale si riduce da quattro a tre esercizi.

Art. 28 Disposizioni transitorie e finali: sono state espunte disposizioni non più attuali e alcuni commi sono stati riformulati secondo quanto segue:

- al comma 2 è stato previsto che l'elevazione della durata del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo da quattro a sei esercizi “*(...) si applica al mandato in corso dei componenti del Consiglio di indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza*”;

- al comma 2 bis è stato previsto che la modifica che riduce la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione da quattro a tre esercizi " (...), *troverà applicazione a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum*";
- al comma 2 ter è stato previsto che l'elevazione della durata del mandato del Presidente da quattro a sei esercizi "(...) *si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza*";
- al comma 2 quater è stato previsto che la modifica che riduce la durata del mandato del Collegio Sindacale da quattro a tre esercizi "(...) *troverà applicazione a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum*";
- al comma 2 quinquies sono state inserite le misure di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 7 dell'Addendum per quanto concerne gli incarichi ed i rapporti di collaborazione in Fondazioni e nelle società ed enti strumentali, in corso alla data di approvazione dell'Addendum.

Ciò posto, alla luce della documentazione complessivamente trasmessa si approva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett. c), del D.lgs. n. 153/99, il nuovo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, secondo quanto deliberato dall'Organo di Indirizzo della stessa nella seduta del 28 aprile 2026.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Firmato digitalmente da:

Francesco Soro



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI MIRANDOLA